



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**REGOLAMENTO  
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE  
ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA  
E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA**

**Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione,  
requisiti e titoli per l'ammissione, procedure d'esame.**

**Approvato con deliberazione di C.P. n. 104 del 21.12.2011**

**Modificato con deliberazione di C.P. n. 11 del 16.2.2018**

**Modificato con deliberazione C.P. n. 20 del 09.07.2020**

**Modificato con deliberazione C.P. n. 9 del 31.03.2025**

## **INDICE**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Bando pubblico
- Art. 4 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 5 – Tipologie di abilitazioni per istruttore di guida
- Art. 6 – Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
- Art. 7 – Domanda di ammissione agli esami
- Art. 8 – Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 9 – Commissione d'esame
- Art. 10 – Modalità di svolgimento dell'esame
- Art. 11 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria
- Art. 12 – Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida
- Art. 13 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida
- Art. 14 – Estensione dell'abilitazione
- Art. 15 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 16 – Accertamenti e revoca dell'attestato
- Art. 17 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 18 – Adeguamento normativo

### **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Parma gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola (di seguito "esami di abilitazione"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore<sup>1</sup> e del presente Regolamento.

### **ART. 2 – NORME GENERALI**

1. Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento. Gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.
2. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Dirigente del servizio provinciale o Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio competente, in relazione alle richieste degli utenti.
3. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale (di seguito "Dirigente") o dal Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio competente a sovrintendere all'espletamento dei suddetti esami.
4. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, le Province possono stipulare apposite convenzioni per l'organizzazione e l'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.

### **ART. 3 – BANDO PUBBLICO**

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. Il bando viene pubblicato sul sito web della Provincia di Parma, nonché inviato alla Motorizzazione Civile di Parma per opportuna conoscenza.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissata dal bando stesso. Al Dirigente o al Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio è data facoltà di differire, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.
4. Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Parma si convenzioni, il bando d'esame emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche sul sito web della Provincia di Parma.

---

<sup>1</sup> Art. 123 D.Lgs. n.285/92; D.M. n.317/95; L.R. n. 9/2003; D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 e s.m.i.; DGR. 18 luglio 2011 n. 1037, DGR N. 801/2024, Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2024 n. 34 recante modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola"

#### **ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle abilitazioni coloro che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di ammissione:
  - abbiano la cittadinanza italiana o o di uno Stato membro dell'Unione Europea; sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato oppure abbiano la residenza anagrafica o l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE);
  - siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011 s.m.i.;
  - abbiano la residenza anagrafica nella Provincia di Parma, non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Parma il solo domicilio.

##### A) per gli insegnanti di teoria (art. 1 D.M. 17/2011 e s.m.i.)

- a) Età non inferiore a 18 anni;
- b) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale, o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
- d) Patente di guida della categoria B normale o B speciale in corso di validità conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- e) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante di cui all'art.2 del D.M. 17/2011 s.m.i.;
- f) La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.

##### B) per gli istruttori di guida (art. 6 D.M. 17/2011 s.m.i.)

- a) Età non inferiore a 21 anni;
- b) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale da istruttore prima del 06/04/2024 (data di entrata in vigore del D.M. 34/2024) possono essere ammessi all'esame di abilitazione dopo la predetta data pur in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale<sup>2</sup>);
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- d) patente di guida in corso di validità, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie riportate sul D.M. 26/01/2011 n.17 e modificato dal D.M. 34/2024:
  1. BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
  2. A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

---

<sup>2</sup> Allegato 1 D.G.R. 1037/2011

3. BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
  4. A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
  5. BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2;
- e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di cui all'art.7 del D.M. 17/2011 s.m.i.. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2 del D.M. 34/2024 relativamente alla validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore antecedenti il 06/04/2024;
- f) La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono produrre la documentazione attestante il POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO, accompagnata dalla "DICHIARAZIONE DI VALORE", contenente il piano di studi svolto e le materie studiate, effettuata a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente<sup>3</sup> nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio, allegando alla medesima la "TRADUZIONE LEGALIZZATA" del titolo di studio conseguito.

2. Al cittadino extracomunitario, che intende conseguire la/le abilitazione/i di cui al presente Regolamento, è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, ed essere comunque residente nel territorio della provincia di Parma.
3. I candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui sopra, devono inoltre dichiarare:
  - di non essere interdetti o inabilitati;
  - di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal D. Lgs. n. 159/2011;
  - di non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648,648 bis, del c.p., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
  - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo1, direttiva Ce 2004/18;
  - che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

oppure

  - che nei propri confronti sono stati pronunciati provvedimenti irrevocabili di condanna per i quali ci si rimette alla valutazione di codesta Amministrazione circa la non incidenza sulla moralità professionale (in tal caso indicare: ruolo, imputazione, condanna).

---

<sup>3</sup> Per accertarsi della documentazione necessaria l'interessato deve rivolgersi alle autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese che ha rilasciato il titolo di studio ([www.esteri.it/IT](http://www.esteri.it/IT))

I requisiti prescritti devono essere posseduti dagli interessati in sede di presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

#### **ART. 5 – TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 e s.m.i. l'istruttore di guida può essere abilitato a:
  - a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  - c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
  - d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
2. Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) , n. 5 del D.M. 26/01/2011 n.17 e modificato dal D.M. 34/2024.

#### **ART. 6 – CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE**

1. Agli istruttori di guida militare che intendono ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione in istruttore di guida civile (di seguito procedura di conversione), si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D.lgs. 285/92.
2. Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 4 comma 1 lett. B) d)3 e d)4 del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intende conseguire. E' possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, nel termine massimo di un anno.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

#### **ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni oggetto del presente Regolamento, devono presentare alla Provincia di Parma apposita domanda tramite modulo digitalizzato<sup>4</sup>.
2. La domanda deve essere redatta esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione, collegandosi al link che verrà indicato sul sito internet della provincia ([www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it)) il giorno della pubblicazione del bando. Si potrà accedere

---

<sup>4</sup> Vedi D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 art. 57 "Codice dell'Amministrazione digitale"

esclusivamente tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.

3. Poichè l'accesso alla piattaforma è effettuato tramite le credenziali SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi, non sarà necessario allegare la domanda sottoscritta.
4. Con la domanda i candidati dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000:
  - i. generalità, residenza e cittadinanza e altri elementi utili ad esempio: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ecc.;
  - ii. tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida o di entrambe le abilitazioni);
  - iii. il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
5. Alla domanda, redatta per via telematica, dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
  - a) Copia della ricevuta telematica di avvenuto pagamento alla Provincia di Parma dei diritti di segreteria, quantificati in € 60,00, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA raggiungibile all'indirizzo:  
<http://www.provincia.parma.it/servizi-online/pagamenti-online>  
come da Allegato "A", punto 1 della Legge Regione Emilia Romagna n. 9 del 13.5.2003. Qualora l'interessato presenti domanda d'esame per l'ottenimento di entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e istruttore di guida, dovrà pagare la quota di € 60,00 per ciascuna delle abilitazioni richieste. In nessun caso la somma verrà restituita;
  - b) Copia fronte/retro leggibile delle patenti richieste per l'abilitazione che si intende conseguire;
  - c) Copia dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere;
  - d) Dichiarazione di "assolvimento marca da bollo";
  - e) Copia del diploma di istruzione di secondo grado;
  - f) Copia fronte/retro leggibile di un documento d'identità;
  - g) Copia leggibile del codice fiscale;
  - h) Copia attestato di abilitazione alla professione di insegnante di teoria di autoscuola (qualora il candidato ne sia in possesso);
  - i) Copia attestato di abilitazione alla professione di istruttore di guida di autoscuola (qualora il candidato ne sia in possesso);
  - j) Il cittadino extracomunitario deve presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia;
  - k) Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, devono allegare alla domanda anche la documentazione di cui al precedente art. 4 comma 1 del presente regolamento.

Il termine di invio della domanda, indicato nel bando, è perentorio e fa riferimento all'orario del sistema informatico di acquisizione.

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo.

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda, comprovate dalla ricevuta emessa dal sistema informatico di acquisizione al termine dell'avvenuto inoltro.

Il sistema, acquisita la domanda, procederà ad inviare in automatico all'indirizzo e-mail segnalato dal candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda e un

successivo messaggio con il numero di protocollo assegnato. Il candidato dovrà accertarsi di aver ricevuto tali messaggi.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia di Parma secondo la modalità e nel termine sopraindicati.

La Provincia di Parma non assume alcuna responsabilità per la dispersione, ritardo o disagio, di comunicazioni da parte di candidati o dovute verso i candidati, dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disagi, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sarà comunque cura e responsabilità del candidato accertarsi della corretta ricezione da parte della Provincia delle proprie comunicazioni e tenere monitorata la visualizzazione del sito internet della Provincia di Parma "www.provincia.parma.it", sezione "Servizi online e informazioni pratiche/bandi in pubblicazione/bandi e procedure d'affidamento/bando generico", dove verranno pubblicate le comunicazioni aventi notifica a tutti gli effetti.

6. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine, decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.
7. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo, a partire dalla prima sessione utile; in tal caso, non verrà restituito quanto versato per diritti di segreteria.

### **ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE**

1. Il Servizio provinciale competente all'effettuazione degli esami abilitativi:
  - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso;
  - b) redige l'atto dirigenziale di ammissione e/o esclusione dei candidati alla sessione d'esame;
  - c) predispone l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente o dal Funzionario titolare di Elevata Qualificazione del Servizio competente, verrà pubblicato sul sito Web della Provincia ([www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it)).  
I candidati prenderanno atto dell'ammissione dall'elenco suddetto e, nel rispetto della normativa sulla Privacy di cui al GDPR n. 679/2016, saranno identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza;
  - d) provvede da indicare la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame all'interno del bando;
  - e) comunica altresì ai candidati esclusi, con lettera raccomandata AR, o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, i motivi della non ammissione alle prove;
  - f) cura la pubblicazione degli esiti finali delle prove e provvede al rilascio degli attestati di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

## **ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME**

1. E' istituita la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, (di seguito "Commissione"), con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
3. Nella commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c) art. 8 del D.M. 17/2011 e smi.
4. La Commissione è composta da 5 :
  - a) Presidente: designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria Funzionari E.Q.;
  - b) un membro esperto designato dalla Provincia;
  - c) un membro esperto designato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Parma;
  - d) qualora tra i 3 membri di cui sopra non venissero assicurate le condizioni di cui al comma 3, la Provincia nomina 1 o più membri esperti integrativi per l'espletamento delle sole prove pratiche in possesso della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c) art. 8 del D.M. 17/2011 smi;
  - e) Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Servizio provinciale competente all'effettuazione degli esami.
5. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente o dal suo delegato. Nella lettera di convocazione sono indicate la giornata di insediamento della commissione, la/le giornata/e prevista/e per l'espletamento delle prove e la/le giornata/e per la correzione degli elaborati.
7. La Commissione decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
9. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. Per ogni sessione di esame, a ciascun componente della Commissione e al segretario, ovvero ai relativi supplenti, vengono corrisposti i gettoni di presenza per un importo conforme alla normativa regionale vigente (L.R. 9/2003) e di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento.
10. Al membro/i esperto/i di cui al precedente comma 4 lett.d) del presente articolo, verrà corrisposto 1/3 dell'importo del gettone di presenza (solo prove pratiche).

---

5 Art. 6 comma 2 L.R. 13 maggio 2003 n. 9

11. Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
12. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione.
13. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
14. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

#### **ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

#### **ART. 11 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA**

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e s.m.i.:
  - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell'Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto dell'Unione europea)
  - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
  - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
  - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili
  - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
  - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
  - Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
  - Trasporto delle merci pericolose
  - Conducenti e titoli abilitativi alla guida
  - Norme di comportamento sulle strade
  - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
  - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
  - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
  - Elementi di primo soccorso

- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

e si articola in quattro prove, ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:

- a) nel tempo massimo di trenta minuti, il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di sessanta domande **non sono commessi più di due errori**; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci; la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
- d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.

Ciascuna delle prove di esame cui al comma 1, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 1. Dell'esito della/e prova/e superata/e verrà fornita dalla Provincia di Parma debita certificazione, su richiesta del Candidato.

- e) L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 e s.m.i. ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
    - a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
    - b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
    - c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c).
  3. L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione e comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito della Provincia di Parma, come indicato nel Bando. Inoltre, per la prova di cui al precedente comma 1 lett. b), onde consentire l'imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati una busta grande, un congruo numero di fogli, recanti il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario ed una bustina completa di cartoncino per scrivere il proprio nome e cognome; dopo aver svolto i temi il candidato porrà nella busta grande l'elaborato e la bustina piccola contenente i dati anagrafici richiesti. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte del candidato comporta l'annullamento della prova.

## **ART. 12 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA**

- 1 L'aspirante istruttore di guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
- 2 L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e s.m.i.:
  - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
  - Elementi di fisica
  - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi
  - Norme di comportamento sulle strade
  - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
  - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore
  - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
  - Elementi di primo soccorso

e si articola nelle seguenti tre prove:

- a) nel tempo massimo di trenta minuti il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se nel complessivo di sessanta domande **non sono commessi più di due errori**; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
  - b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**.  
In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a);
  - c) Il candidato sostiene le prove pratiche, di cui al seguente comma 3, per dimostrare la propria capacità di istruzione. A ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci). La fase si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo sulle tre prove non inferiore a **18 (diciotto)**, rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;  
In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) di cui sopra.
  - d) Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida, ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A, (abilitazione parziale art. 5 comma 1 lett. a) e c) del presente Regolamento), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a **5 (cinque)**, e complessivamente sulle due prove pratiche non inferiore a **12 (dodici)**, rispetto al punteggio massimo di **20 (venti)**. A ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci).
- 3 Dell'esito della/e prova/e superata/e verrà fornita dalla Provincia di Parma debita certificazione, su richiesta del Candidato.
  - 4 Le prove pratiche di cui al precedente comma 2, lett.c) si svolgono con le seguenti modalità:
    - a) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a) comma 1, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

- b) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b) comma 1, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
- c) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c) comma 1, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;
- d) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d) comma 1, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione.

In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a).

- 5 Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 e s.m.i. ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
  - per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma 2, è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
  - per poter sostenere le prove di cui alla lettera c) o lettera d) del precedente comma 2, è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b).
- 6 I mezzi utilizzati per le prove pratiche devono essere forniti a cura e a spese del candidato interessato, devono essere idonei e assicurati per uso autoscuola e avere le caratteristiche di cui all'art.7 comma 5 del D.M. 17/2011 e s.m.i.. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra.
- 7 I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore ai soli fini dell'apertura di autoscuola, di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2 lett. a) e b) del presente articolo 6; (*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*).
- 8 L'articolazione temporale viene decisa dalla Commissione d'esame e comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito della Provincia di Parma, come indicato nel Bando.
- 9 L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

#### **ART. 13 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA**

- 1 I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida nella stessa sessione d'esame. In tal caso, la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 11 comma 1 lett. a) e articolo 12 comma 2 lett. a) sarà comune.
- 2 L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e schema:

---

<sup>6</sup> Art. 8 comma 3 del D.M. 17/2011

- a) nel tempo massimo di trenta minuti il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione. Il candidato che, nel complessivo di sessanta domande, ha commesso **più di due errori** non è ammesso alla successiva prova di cui alla lett. b) comma 2 del presente articolo; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente per iscritto e nel tempo massimo di due ore tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra **0 (zero)** e **10 (dieci)**. La prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**. Qualora il candidato non superi la presente prova, è escluso dall'abilitazione di insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lett. d) comma 2 del presente articolo;
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**. Qualora il candidato non superi la presente prova, è escluso dall'abilitazione di insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lett. d) comma 2 del presente articolo;
- d) il candidato sostiene le prove orali con le seguenti modalità:
  - 1) prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria (art. 11 comma 1 del presente Regolamento), e del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (art. 12 comma 2 del presente Regolamento). La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**;
  - 2) qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere b) e c), sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (art. 12, comma 2 del presente Regolamento). La prova si intende superata con un punteggio non inferiore a **18 (diciotto)** rispetto al punteggio massimo di **30 (trenta)**; il candidato sarà ammesso alle prove di cui alla successiva lett. e).

Ciascuna delle prove di esame cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.

- e) il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare:
  - a) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a) comma 1, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
  - b) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b) comma 1, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
  - c) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c) comma 1, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;
  - d) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d) comma 1, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da **0 (zero) a 10 (dieci)**. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a **5 (cinque)** e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti **18/30 (diciotto trentesimi)**.

Qualora il candidato voglia conseguire, oltre all'abilitazione di insegnante di teoria, anche l'abilitazione di istruttore alla guida per l'abilitazione di cui alle precedenti lettere a) e c), il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a **5 (cinque)** e, complessivamente sulle 2 prove, non inferiore a **12 (dodici)** rispetto al punteggio massimo di **20 (venti)**.

- 3 L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
- 4 Nell'ipotesi di cui alla precedente lett.d) comma 2 del presente articolo 13, il candidato, per poter conseguire l'abilitazione di insegnante, dovrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere le prove di cui al successivo art. 14, comma 2 del presente Regolamento.

#### **ART. 14 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

1. **Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore:** Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011 s.m.i., l'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, deve sostenere tutte le prove d'esame di cui all'art.12 del presente Regolamento, ad esclusione della prova di cui al comma 2 lett. a) del medesimo articolo 12 (quiz).
2. **Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante:** Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011 s.m.i., l'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, deve sostenere tutte le prove d'esame di cui all'art.11 del presente Regolamento, ad esclusione della prova di cui al comma 1 lett.a) del medesimo articolo 11(quiz).
3. **Estensione dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 12, comma 4, lettera a), b) o c) del presente Regolamento:** Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 s.m.i., l'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c) (c.d. abilitazione di "istruttore parziale") del presente Regolamento, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, che intende estendere la propria abilitazione, deve avere frequentato un corso di formazione pratica e sostenere un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2 - bis del D.M. 17/2011 s.m.i. relativamente all'abilitazione che intende sostenere. A ciascuna prova sostenuta è assegnato un punteggio da **0 (zero) a 10 (dieci)**; supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a **6 (sei)** per ciascuna prova sostenuta.
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

#### **ART. 15 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI**

1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione predispone l'elenco dei candidati risultati idonei e non idonei, che hanno sostenuto la prova, identificati con il numero di protocollo ufficiale corrispondente alla presentazione dell'istanza; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione, verrà pubblicato sul sito web della Provincia di Parma.

2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale che, sottoscritto dalla medesima, sarà depositato agli atti presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale-Trasporti della Provincia di Parma.
3. Il Dirigente o il Funzionario di Elevata Qualificazione dell'ufficio competente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, che ha validità illimitata nel tempo, che certifica l'abilitazione conseguita, di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione, da consegnare all'abilitato in bollo.
4. In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita.

#### **ART. 16 – ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente dell'ufficio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami suddetti, o suo delegato, segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente, o suo delegato, provvederà, con proprio provvedimento motivato, alla revoca dell'abilitazione.

#### **ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA**

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

#### **ART. 18 – ADEGUAMENTO NORMATIVO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO**  
**PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA**  
**E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA (RIF. ART. 9 REGOLAMENTO)**

**COMPENSI PER COMMISSARI E SEGRETARI DIPENDENTI PUBBLICI SVOLGENTI L'INCARICO  
IN ORARIO DI LAVORO**

<b>COMPONENTE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>GETTONI DI PRESENZA</b>
<b>Presidente interno</b>	<b>€ 350,00</b>
<b>Commissario esterno o interno</b>	<b>€ 350,00</b>
<b>Segretario interno</b>	<b>€ 350,00</b>

**COMPENSI PER COMMISSARI ESTERNI NON DIPENDENTI PUBBLICI**

<b>COMPONENTE DELLA COMMISSIONE</b>	<b>GETTONI DI PRESENZA</b>
<b>Commissario esterno lett. b) comma 4 Art. 9 del regolamento</b>	<b>€ 350,00</b>
<b>Commissario esterno lett. d) comma 4 Art. 9 del regolamento</b>	<b>€ 116,67</b>